CONCERNENTE I REQUISITI DI ISTRUZIONE DEI FANCIULLI PER L'AMMISSIONE AL LAVORO NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653

(1)(2)

Versione in vigore dal 12 maggio 1934, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali
Estremi	Legge 26 giugno 1913, n. 886
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1913

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 26 aprile 1934, n. 653 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto Ministeriale di cui all'art. 8, ultimo comma".

(2) La presente abrogazione entrera' in vigore l'11 agosto 1936, poiche' l'art. 26 comma 1 della L. 26 aprile 1934, n. 653, fa riferimento al Decreto 4 maggio 1936, pubblicato in G.U. 13/05/1936, n. 111.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-requisiti-di-istruzione-dei-fanciulli-per-l-ammissione/art-7-provvedimento-abrogato-dalla-l-26-aprile-1934-n-653/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it